

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **86**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1997

Risoluzione

sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo
e al Consiglio in merito all'eventuale applicazione dell'articolo K.9
del trattato sull'Unione europea

Annunziata il 1° aprile 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'eventuale applicazione dell'articolo K.9 del trattato sull'Unione europea (COM(95)0566 – C4-0560/95),

vista la relazione della Commissione del 27 ottobre 1993 sull'eventuale applicazione dell'articolo K.9 del trattato sull'Unione europea alla politica di asilo (SEC(93)1687),

ribadendo le proprie risoluzioni del 17 maggio 1995 sul funzionamento del trattato sull'Unione europea nella prospettiva

della Conferenza intergovernativa (1) e del 13 marzo 1996 concernente (i) il parere del Parlamento europeo sulla convocazione della Conferenza intergovernativa e (ii) la valutazione dei lavori del Gruppo di riflessione e la precisazione delle priorità politiche del Parlamento europeo in vista della Conferenza intergovernativa (2), secondo le quali devono essere affrontate mediante procedure comunitarie e nel quadro delle istituzioni comunitarie:

la politica di asilo (articolo K.1, punto 1);

(1) G.U. C 151 del 19 giugno 1995, pag. 56.

(2) G.U. C 96 del 1° aprile 1996, pag. 77.

le norme che disciplinano l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte delle persone (articolo K.1, punto 2);

la politica di immigrazione e la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei paesi terzi (articolo K.1, punto 3);

la lotta contro il traffico illecito di droga (articolo K.1, punto 9), con l'inserimento in tale articolo di un'espressa menzione della tratta di esseri umani e in particolare di minori e di donne;

la lotta contro la frode su scala internazionale e contro la criminalità organizzata (articolo K.1, punto 5), nonché la cooperazione giudiziaria in materia civile (articolo K.1, punto 6),

vista la relazione del Gruppo di riflessione sulla Conferenza intergovernativa del 1996,

visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per gli affari istituzionali (A4-0349/96),

A. considerando che questo Parlamento concorda con la Commissione sul fatto che la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni non funziona in modo soddisfacente e che occorre « comunitarizzare » la maggioranza dei settori contemplati in tale ambito, in particolare la politica di asilo e di immigrazione,

B. considerando che per raggiungere questo obiettivo il ricorso al disposto dell'articolo K.9 non risolve i problemi denunziati, specialmente tenendo conto che lo stesso si rifà all'articolo 100 C come base giuridica, il che presuppone, nel corso del processo normativo, tanto la limitazione della partecipazione del Parlamento alla mera consultazione quanto il mantenimento dell'unanimità in seno al Consiglio,

C. considerando che il Gruppo di riflessione sulla Conferenza intergovernativa

giudica urgente riformare la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e che quindi è presumibile che la Conferenza intergovernativa si occuperà di tali questioni,

D. considerando che la « comunitarizzazione » di diversi settori del titolo VI in sede di Conferenza intergovernativa offre la possibilità di definire il ruolo delle istituzioni comunitarie in modo più incisivo di quanto potrebbe avvenire con l'applicazione dell'articolo K.9, per esempio prevedendo un potere di codecisione per il Parlamento,

E. considerando che l'applicazione dell'articolo K.9 non offre alcun vantaggio procedurale rispetto alla modifica del trattato in sede di Conferenza intergovernativa, poiché in entrambi i casi è necessaria l'unanimità nonché la ratifica da parte di tutti gli Stati membri,

1. ribadisce la propria convinzione che i palesi inconvenienti della cooperazione nell'ambito del titolo VI del TUE, quali la scarsa efficienza dei processi decisionali e la carenza di controllo democratico, di trasparenza e di certezza del diritto, rendono necessario il trasferimento di molti settori alla competenza della Comunità;

2. lamenta ancora una volta che la Commissione non abbia assunto già da tempo un'iniziativa in tal senso a norma dell'articolo K.9, come ripetutamente chiesto da questo Parlamento;

3. condivide l'opinione della Commissione che non è opportuno attuare la « comunitarizzazione » di vari settori del terzo pilastro contemporaneamente nel contesto della Conferenza intergovernativa e in quello di un'iniziativa basata sull'articolo K.9, poiché ciò comporterebbe il rischio di una duplicazione e dispersione dei lavori;

4. ritiene pertanto che la proposta formulata nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'eventuale applicazione del-

l'articolo K.9 del trattato sull'Unione europea debba essere approvata;

5. si attende dalla Conferenza intergovernativa risultati concreti per quel che riguarda la definizione di obiettivi politici chiari e la « comunitarizzazione », fra l'altro, della politica d'asilo, della politica di immigrazione, della politica relativa all'attraversamento delle frontiere esterne, della lotta contro il traffico di droghe, contro la tratta di esseri umani e contro la frode su scala internazionale, in particolare a danno degli interessi finanziari delle Comunità, nonché di alcuni aspetti della cooperazione giudiziaria in materia civile;

6. esorta la Conferenza intergovernativa a estendere l'articolo K.9 a tutti gli altri settori contemplati dall'articolo K.1, nonché a prevedere che il Consiglio possa

decidere l'applicazione dell'articolo K.9 deliberando a maggioranza qualificata;

7. invita la Commissione a verificare e a riferirgli, immediatamente dopo la conclusione della Conferenza intergovernativa, i risultati e gli eventuali progressi ivi raggiunti, soprattutto per quel che riguarda la comunitarizzazione di taluni settori in materia di giustizia e affari interni, e, nel caso in cui tali risultati non rispondessero alle aspettative di questo Parlamento, ad avviare un'iniziativa a norma dell'articolo K.9;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

NICOLE FONTAINE
Vicepresidente